ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 16 luglio 2008

Deliberazione n. 27

Assessori delle Regioni:

Piemonte: BRUNA SIBILLE, Presidente del Comitato di Indirizzo

Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI

Lombardia: DAVIDE BONI Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Modifica al regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Integrazioni alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 in tema di chiamata per assunzione di personale con contratto formazione e lavoro.

L'atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

RICORDATO:

- □ che con propria deliberazione n. 12 del 17/12/2002 è stato approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Interregionale del fiume Po;
- □ che l'Agenzia è subentrata con decorrenza 1 gennaio 2003 alle funzioni dell'ex Magistrato del Po, in attuazione del processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, attuato con la legge 15 marzo 1997 n. 59;

TENUTO CONTO che:

- □ il decreto legislativo 165/01 prevede che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplini anche le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, oltre a stabilire la piena autonomia normativa ed organizzativa degli Enti locali e delle Regioni nel rispetto dei principi fissati dalla legge e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- □ che con deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005 si è proceduto ad una prima regolamentazione della materia di accesso all'impiego relativamente al personale da assumersi a tempo determinato, a contratto formazione lavoro e in obbligo a quanto previsto dalla Legge 69/99 relativamente alle riserve legate ai lavoratori diversamente abili e alle categorie protette, nelle more dell'adozione di un regolamento d'accesso presso l'Agenzia;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 230 della legge 23 dicembre 205, n. 266 ha introdotto nell'ordinamento normativo pubblico la normativa riguardante un periodo minimo di servizio obbligatorio presso la sede di prima assegnazione dei vincitori di concorsi, andando a integrare l'art. 35 del D.lgs. 165/2001, con un comma 5/bis che così recita: "5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi";

Tenuto conto che:

- □ la predetta norma, immediatamente eseguibile per le amministrazioni dello Stato, può essere introdotta e regolamentata negli Enti del Settore Regioni e Autonomie Locali;
- □ l'Agenzia, alla luce della esperienza in tema di assunzioni degli anni scorsi, ritiene funzionale ai propri assetti organizzativi, anche in termini di economicità di scala, introdurre detta normativa all'interno dei propri strumenti regolamentari in tema di assunzione di personale;

VISTA la nota predisposta dal Settore personale che ha proposto un testo modificativo da porre ad integrazione di quanto previsto dall'Allegato B alla deliberazione n. 9/2006 sopra specificata;

DATO ATTO che la presente proposta così formulata è stata altresì discussa con le OO.SS e la RSU, nella riunione del 30 giugno scorso, e che sulla stessa proposta è stata raggiunta una intesa sul testo di modifica, con la raccomandazione di introdurre una analoga norma anche per quanto concerne il reclutamento di personale a tempo indeterminato tramite concorso pubblico;

RITENUTO di procedere, ai sensi del comma 2, lettera *sub d)* dell'articolo 7 dell'Accordo Costitutivo dell'AIPO, dove si prevede che il Comitato di Indirizzo provvede all'approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia su proposta del Direttore;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell'AIPO, all'unanimità dei componenti,

DELIBERA

1) di modificare il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia con il Regolamento di disciplina delle procedure di reclutamento con contratti formazione e lavoro, già approvato e inserito nell'allegato B alla deliberazione n. 9 del 26 ottobre 2005, con la seguente integrazione:

Al termine dell'art 13 dell'allegato B, inserire il seguente periodo:

- "c) il dipendente potrà richiedere l'attivazione della mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 una volta trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di prima assunzione presso l'Agenzia. Detto periodo comprende anche il periodo di servizio prestato con rapporto di formazione e lavoro."
- 2) di dare incarico alla Direzione di predisporre analoga normativa nei contenuti rispetto ai vincitori di concorso pubblico a tempo indeterminato, diversi dal reclutamento per contratto formazione e lavoro, attraverso le opportune modifiche al regolamento sul reclutamento dell'Agenzia, che il Comitato di Indirizzo si riserva di riadottare in una prossima seduta;
- 3) di dare disposizione alla Direzione, nelle more dell'approvazione del regolamento sopra cennato, affinché nei bandi di concorso per posti a tempo indeterminato sia già prevista una normativa analoga a quella approvata in data odierna per le assunzioni tramite selezione pubblica per contratto di formazione e lavoro;
- 4) di stabilire che la variazione della norma oggi approvata sarà valida per gli atti di reclutamento banditi successivamente alla data odierna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Bruna Sibille

Il Segretario verbalizzante Paola Montali